

PROCEDURA NEGOZIATA – IND 22/2023

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine - UD23PV021”.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), con decisione di contrarre dd. 19.12.2023 n. 2969-P, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (→ di seguito anche “FVG Strade S.p.A.” o “Stazione Appaltante”), ha deliberato di avviare una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di realizzazione dell'opera citata.

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata rubricata sub. IND 22-2023, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, al procedimento di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni propedeutiche all'affidamento in questione.

La durata del procedimento è di mesi 3 (tre), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice. Il termine decorre dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici (di seguito: O.E.) e termina alla data di aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (UD) [codice NUTS ITH4], come specificato nel progetto messo a disposizione dei concorrenti.

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (→ di seguito solo “Piattaforma”), all'interno dell'area “RDO online” (→ di seguito RDO) relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale (<https://www.fvgstrade.it/>).

Il procedimento è stato preceduto dall'avviso di ricerca di mercato n. 56394-P dd. 11.12.2023, pubblicato in pari data. Nell'ambito delle manifestazioni di interesse ricevute non è emerso alcun interesse transfrontaliero.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato “Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il

normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento

eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.		
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/	
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE	
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it	
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it	

PUNTI DI CONTATTO		
Responsabile Unico del Progetto	geom. Alessio Vidoni	alessio.vidoni@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Schema di Contratto;
- 3) Progetto;
- 4) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 5) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 7) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 8) Allegato A.5) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 (CCNL applicato);
- 9) Allegato A.6) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co.1 lett. c) del d.lgs. 36/2023;
- 10) Allegato E.1) Modello – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;
- 11) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della R.d.O.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggi" della RDO online.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio sono effettuate mediante la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

IND 22-2023			
Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine - UD23PV021".			
CUP n. E27H23001700002	CIG n. A03C771C6F	CPV: 45233141-9	
R.d.O.: rfq_57722	Codice Lavoro: UD23PV021	Validazione del Progetto: 18.12.2023 n. 2903-P	
Importi			
Importo globale dell'appalto		€ 1.197.153,45	
Importo dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) assoggettato a ribasso		€ 1.063.778,67	
Costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)		€ 92.891,33	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)		€ 40.483,45	
Requisiti di Qualificazione			
	Categoria	Classifica	Importo
Categoria Unica di Qualificazione	OG3	III-BIS	€ 1.197.153,45

Ai sensi dell'art. 41, co. 13, del Codice, i costi della manodopera - che la Stazione Appaltante ha indicativamente stimato - sono stati calcolati sulla base degli elementi esposti nell'elaborato denominato "Quadro di Incidenza della Manodopera", messo a disposizione dei concorrenti assieme alla documentazione progettuale.

In linea generale, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. **Si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 17 "Offerta economica" per la formulazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono il CCNL Edilizia industria e cooperazione 3 marzo 2022 ovvero il Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa

dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2022. È facoltà degli Operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa acquisizione della dichiarazione di equivalenza (allegato A.6).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo aggiuntivo complessivamente non superiore a € 239.430,69 (comprensivo dei costi di sicurezza), commisurato alle effettive lavorazioni aggiuntive affidate ed eseguite dall'Appaltatore. La variazione consisterà nell'incremento quantitativo di lavorazioni già contrattualmente previste - ovvero l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo i tronchi interi del Centro di Manutenzione di Udine – in ragione della sopravvenuta disponibilità di risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di economie all'interno della commessa e di eventuali disponibilità economiche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, ecc.). Per l'esecuzione di tali lavorazioni verrà previsto un incremento dei tempi contrattuali commisurato all'entità dell'evento aggiuntivo. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell'ultimazione dell'appalto. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati.

Importo a base d'asta	Opzioni	Valore Massimo ex art. 14, co. 4, del Codice
€ 1.197.153,45	€ 239.430,69	€ 1.436.584,14

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso l'area oggetto dell'intervento cui si riferiscono i lavori da affidare.

3.2 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

3.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Nei limiti consentiti dall'art. 54 del Codice, si procede all'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del Codice.

3.4 TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei lavori (art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto qualora imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato secondo quanto disciplinato dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, fermo quanto previsto dall'art. 50, co. 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

3.5 PENALI

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

3.6 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice e del Capitolato Speciale d'Appalto, il corrispettivo è da considerarsi **a misura**. Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120, co. 9, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Le modalità di pagamento – compresi i pagamenti in acconto - sono regolate dagli artt. 24 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.9 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. In conformità all'art. 60, co. 3, lett. a) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Il concorrente non partecipa alla gara in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola*), salvo dimostri – allegando adeguata documentazione nell'“Area Allegati Generici” presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online - che tale circostanza non abbia influito sulla gara, né sia idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante costituisce causa di esclusione dalla gara. I documenti sono disponibili all'indirizzo <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/altri-contenuti>.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE

Come requisito di idoneità professionale, il concorrente – e ogni componente di un O.E. plurisoggettivo - deve dichiarare di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve possedere - e dichiarare - l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG3 class. III-BIS).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice ed i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. h), del Codice i requisiti di qualificazione richiesti nella lettera di invito per l'impresa singola, devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione avviene mediante l'utilizzo del servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (HOME → servizi → servizi ad accesso riservato → FVOE per l'Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG3.

Non è consentito il ricorso ad ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata") delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori e le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PassOE con le modalità indicate nella delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'affidatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 119, co. 5, del Codice, genera il PassOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla Stazione Appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Il PassOE generato dovrà essere trasmesso, alla Stazione Appaltante, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

Se richiesto, l'affidatario deve, inoltre, trasmettere alla Stazione Appaltante la dichiarazione inerente la titolarità effettiva in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia), resa dal subappaltatore.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al trenta per cento del personale da assumere a favore dell'occupazione giovanile, per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività ed esso connesse o strumentali.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore indicati al paragrafo 3 della presente lettera di invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'appaltatore non è tenuto a garantire le pari opportunità di genere.

Tenuto conto della tipologia di intervento, che consiste nell'esecuzione di una nuova opera e non di una prestazione a carattere continuativo già eseguita da precedente appaltatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, non è prevista una clausola relativa al mantenimento della stabilità occupazionale.

Al momento della presentazione dell'offerta il concorrente deve aver assolto agli obblighi, in materia di lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la

ricevuta ai documenti di gara. **L'importo del contributo dovuto ammonta a € 165,00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica richieste con la presente lettera di invito devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella Piattaforma**.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale della presente lettera di invito.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il

contenuto e i soggetti che le devono renderle; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'Operatore Economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 108, co. 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto nei confronti di un'offerta che non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare la presente lettere di invito, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, co. 12, del Codice e dell'art. 30, co. 4, dell'Allegato II.12, i concorrenti (singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo), che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito, possono cooptare – con specifica dichiarazione – altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. È fatto obbligo al concorrente di attestare – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'impresa cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura negoziata, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nella presente lettera di invito. Ai sensi dell'art. 18, co. 1 del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e il "Computo Metrico Estimativo" – messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato – costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della "RDO online", la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.1" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti dei lavori e delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.2" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

FORMULARIO DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: formulario DGUE elettronico generato utilizzando la funzione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa; documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il documento di gara unico europeo.

Il documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, devono essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response.pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto devono essere fornite mediante compilazione del modello "Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l'operatore economico dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'art. 98 del Codice.

L'operatore economico dichiara di essere consapevole dell'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 5 dell'articolo 98 del Codice medesimo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, co. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel

FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, co. 1 e 2, e all'art. 98, co. 3, lett. f), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico deve indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.3-bis" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico deve indicare gli estremi dell'autorizzazione.

Il concorrente deve fornire le informazioni richieste e dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito.

DICHIARAZIONE DEL C.C.N.L. APPLICATO (ART. 102, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023)	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.5" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. b) del Codice, il concorrente deve dichiarare il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti. Nel caso il C.C.N.L. sia diverso da quello indicato al paragrafo 3 della lettera di invito, il concorrente deve dichiarare che lo stesso assicura tutele equivalenti, sia economiche che normative.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area generica allegati della "Busta amministrativa".

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.6" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente fornisce le dichiarazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 102, co. 1, lett. c) del Codice.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area generica allegati della "Busta amministrativa".

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023, per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 464/2022.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite il sistema FVOE, come rilasciato dal sistema istituito con Deliberazione ANAC n. 464/2022.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve riguardare tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale. Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI (sottoscrizione digitale); 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale); 4) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento;

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo della presente lettera di invito ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella piattaforma con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

17. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente inserisce la propria offerta economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della piattaforma del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della Piattaforma il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza (cd. "oneri di sicurezza interferenziali").

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'importo di contratto è determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito a video dal concorrente nella Piattaforma per la predisposizione della "Busta Economica".

Sono inammissibile le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

B	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni a corredo dell'offerta (artt. 108, co. 9 e 102, co. 2 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

In conformità all'art. 108, co. 9 del Codice, il concorrente – a corredo della propria offerta ed **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**; detti costi interni sono connessi con l'attività d'impresa e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei **costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del CCNL applicato**.

Precisazione sui costi della manodopera: Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta (€ **1.156.670,00**), è stato ricompreso nel valore anche il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, co. 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, co. 4, del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi. In sede di verifica di cui

all'art. 102, co. 2, del Codice, la Stazione Appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operare anche ai sensi dell'art. 110 del Codice.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute sono svolte in modalità telematica. La Stazione Appaltante comunica le date delle operazioni di gara mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta amministrativa" della RDO online.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Esaurita la fase di ammissione, il Seggio di Gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

19. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – VERIFICHE DI CONGRUITÀ

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il Seggio di Gara procede ai sensi dell'art. 54 del Codice – per il tramite della Piattaforma – all'individuazione delle offerte anomale, alla loro esclusione, alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre.

Il calcolo della soglia di anomalia è elaborato in automatico dalla Piattaforma, sulla base del metodo sopra individuato, utilizzando la seguente regola di arrotondamento dei prezzi: i calcoli intermedi vengono eseguiti senza arrotondare, i punteggi finali vengono salvati senza arrotondamento e visualizzati alla terza cifra decimale con la regola di correzione statistica.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a cinque, il Seggio di Gara formula la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato il maggiore ribasso.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo, si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Fatto salvo quanto precede, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità della migliore offerta che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Su proposta del RUP, la Stazione Appaltante esclude, ai sensi dell'art. 110, co. 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17, co. 5, del Codice si procede, nei confronti del migliore offerente, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura di gara, in ossequio a quanto previsto dall'art. 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

Si procederà, inoltre, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

Il Seggio di Gara trasmette la documentazione al RUP al fine di consentire a quest'ultimo le valutazioni previste dall'ultimo periodo dell'art. 54, co. 1 e dell'art. 110, co. 5, lett. d), del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante le pari opportunità generazionali.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e, al ricorrere dei presupposti di legge, alla segnalazione all'ANAC.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 15 (quindici) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice;
- ✓ il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, non trovando applicazione i termini dilatori stabiliti dall'art. 18, co. 3 e 4, del medesimo Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e nello schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nella presente lettera di invito, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile e – ove applicabile ai sensi dell'art. 225, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. – al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

21. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA” E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, co. 2, del Codice, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dalla presente lettera di invito. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "*informativa*").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dalla presente lettera di invito; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno, inoltre, essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.

Il Presidente del C.d.A.
(dott. Raffaele Fantelli)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/12/2023
Nome	IND22-2023 - LETTERA DI INVITO.PDF
Impronta	67A20671901024BFB08A67C36E63D13B84CCA6C63750BF5A6AE97F26E6B79ECB
Dimensione (Byte)	990,851

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2023-57981-P
Verso	Partenza
Data registrazione	20/12/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4D DA AA A1 58 3F 44 A8 7B 92 DB 55 30 07 FB A2 51 E1 F5 A3 BC FE 04 84 70 F6 8E 64 D8 E7 37 A1 33 14 4D 0E 1D 5F 11 67 6A CE C8 87 07 F2 E4 93 30 CD 97 C9 3C 21 E9 02 B0 38 F7 B9 78 8D ED 44 57 13 07 1B 94 A5 48 C4 E2 82 30 F2 8A 84 04 8D 43 F4 95 88 0B AC 0F 86 7D CF D8 B0 FF 73 EE 41 7A 62 55 C6 83 D0 A1 91 CC 0F 54 FC 6F 89 69 A1 10 9C 4D 4B 51 B2 67 0A 6E 27 A3 B5 14 E1 76 B1 96 DE 0E 72 25 AD CB C3 13 87 6F 1F 83 28 E7 7D 42 A5 2E 76 66 78 B5 D0 56 27 3F 04 0E F3 E5 B0 9F 41 2F 29 E0 FB BA 18 75 24 2E C5 94 47 67 FE EF 0E F7 DB DC 86 83 F8 1D 8B 56 EF 6C F4 85 ED 1B 9D A9 62 C9 19 58 5E 38 8A AD 0D 39 18 37 15 1D BC 0F 36 0F E8 FC 9F 5A A0 AB 75 22 A0 B0 BB E5 FA 65 CA CC F8 4F F9 3F ED 7B DC AD 93 2F B0 A0 A9 01 1D E2 7F 82 78 38 DB 33 9A 64 94 05 E4
Data e ora della Firma	20/12/2023 09:13:16 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	